



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
CUNARDO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado
Via Vaccarossi - 21035 Cunardo (VA) Codice Fiscale
93012080128

Tel. 0332 71 65 80

vaic823002@istruzione.it

vaic823002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito www.icscunardo.edu.it



Norme e criteri
per gli scrutini e la conduzione dell'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo

delibera del Collegio docenti aggiornata al 25/05/2023

Quadro normativo di riferimento:

- Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 (in GU 6 ottobre 1998, n. 235) Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media;
- Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176;
- “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato s conclusione del primo ciclo di istruzione;
- Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media);
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami;
- Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n.90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali;
- Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”;
- Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado;
- Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007;
- Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R. 1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione;
- Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n.169;
- Direttiva del Ministro n.75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale);
- Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale);

- Circolare Ministeriale n.32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Legge n. 169/2008 del 30/10/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento dell'alunno;
- Circolare ministeriale n. 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
- Circolare ministeriale n. 46 del 7 maggio 2009: valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato;
- Circolare Ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009: Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008/2009;
- Circolare ministeriale n. 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti (sei in rosso o sei con asterisco) del 9 giugno 2009;
- Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009);
- Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011;
- Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012;
- Decreto Ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di Istruzione;
- Nota n. 3587 del 03 giugno 2014;
- Nota 1870 del 04/03/15 della Direzione O.G.;
- Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Decreto MIUR 03.10.2017, PROT. n. 742 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Documento Ministeriale INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI;
- Nota Ministeriale n. 2936 del 20 febbraio 2018: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Indicazioni svolgimento prove INVALSI;
- Nota Ministeriale n. 7885 del 9 maggio 2018: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

- Nota informativa del 7 febbraio 2023

Ed inoltre con riferimento a:

- Collegio Docenti del 25 maggio 2023

Criteria generali per la valutazione

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle *Indicazioni Nazionali per il curriculum* in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità

dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Nel rispetto di quanto previsto dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, sarà dunque compito dei docenti porre in atto azioni d'insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli *standard* d'apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il miglioramento.

Scrutini

Composizione del consiglio di classe

La particolarità del consiglio di classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come “collegio perfetto”, ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere.

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano certificati o non certificati.

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa “unica” posizione vale per ogni allievo.

Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d'esame anche se l'allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l'anno.

L'insegnante di religione cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per

l'ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l'attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Il docente di alternativa alla religione cattolica

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini bisogna effettuare un'analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l'utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).

La particolarità del consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto è obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato.

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell'Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di "status" (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è "presente" a scuola.

Il voto è deciso dal consiglio di classe

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Per tale motivo i voti sono solo "proposti" dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Criteri ammissione

Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del sei, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione.

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata. Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni:

favorevoli all'ammissione:

- presenza di disturbi dell'apprendimento diagnosticati o comunque rilevati
- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell'apprendimento
- eventuali ripetenze
- massimo 3 valutazioni negative

sfavorevoli all'ammissione:

- impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell'alunno
- mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibilità di beneficio il proseguo del percorso scolastico con una ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili.

In caso di esito favorevole all'ammissione alla classe successiva o all'Esame, i voti insufficienti sono riportati nel documento di valutazione. In casi di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

In caso di esito sfavorevole all'ammissione l'allievo non è ammesso alla classe successiva o all'Esame.

Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato se il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà l'ammissione.

Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all'allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

Allievi con bisogni educativi speciali

La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente. Il parere dei genitori dell'allievo o del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) non possono in nessun caso essere determinanti. Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza.

L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI (Piano educativo Individualizzato). Non si ritiene che l'alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso.

La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza.

Ciò vale sia per gli scrutini sia per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato.

Solo nel caso in cui l'alunno non si presenti all'esame verrà rilasciata una certificazione che attesti i crediti formativi raggiunti.

L'attestato, quindi, contiene i crediti formativi maturati ed è un documento completo.

Qualora la famiglia richieda anche il certificato delle competenze, la scuola provvede a rilasciarlo e le competenze riguarderanno i percorsi di insegnamento individualizzati previsti nel PEI e potrà essere utilizzato un modello d'Istituto con gli opportuni adattamenti.

Numero assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato così di seguito esplicitato:

- per gli alunni che seguono l'indirizzo SMIM, con un monte ore di 1056 ore, sono ammesse 264 ore di assenza dalle lezioni;

- per gli alunni che non seguono l'indirizzo SMIM, con un monte ore di 990 ore, sono ammesse 248 ore di assenza dalle lezioni.

Per casi eccezionali, la normativa vigente consente di adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali possono essere incluse:

- assenze per malattia giustificate con certificato medico;
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc.);
- il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

In particolare, ogni Collegio Docenti, può deliberare a propria volta ulteriori e motivate deroghe. Il coordinatore di classe, infatti, nel momento in cui le assenze rischiano di avvicinarsi al limite consentito per l'ammissione, dà comunicazione personale e scritta alla famiglia.

Il consiglio di classe, sulla base di quanto risulta dai colloqui con le famiglie, può prendere in considerazione anche l'individuazione di specifici motivi di deroga che vengono poi ratificati dal Collegio docenti.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute

- che condizioni la possibilità di procedere alla valutazione, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Pertanto, l'alunno che abbia tutte le assenze "giustificate", ma non abbia riportato un numero congruo di valutazioni (osservazioni del docente, esercitazioni, attività di apprendimento cooperativo...) non può essere scrutinato. In tale caso la verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente "l'esclusione dallo scrutinio finale". Quindi, nei confronti degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che eventualmente disponessero di elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che avviene appunto in sede di scrutinio).

Sui registri e le schede di valutazione (nonché sull'eventuale tabellone da affiggere) si scriverà: "escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo / all'esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09". Le caselle relative ai voti rimarranno in bianco, mentre quelle destinate alle assenze riporteranno, come di consueto, il parziale del quadrimestre ed il totale dell'anno.

Criteri per la valutazione del comportamento

Sono ammessi all'esame di stato gli "alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L'allegato al presente documento descrive i criteri per la valutazione del comportamento approvati dal Collegio Docenti.

Non ammissione all'esame per il comportamento

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non vengono ammessi agli Esami di Stato coloro ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Giudizio di non ammissione: legittimità procedure e comunicazioni alla famiglia

In caso di non ammissione il coordinatore di classe, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione dei risultati, inviterà la famiglia e lo studente a colloquio - con modalità concordate con la dirigente - per un'informazione motivata degli esiti da parte del Consiglio di classe.

Voto di idoneità – ammissione (curricolo triennale)

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'alunna o dall'alunno. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, accerta nel corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, considerando anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all'anno successivo in caso di accertate gravi carenze. La valutazione deve essere:

- finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l'apprendimento;
- tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;
- relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;
- comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.

La valutazione deve avere funzione di:

- verifica degli apprendimenti individuali;
- promozione della motivazione;
- mezzo di formazione;
- informazione agli alunni per avviare processi di autovalutazione

Le metodologie e gli strumenti adottati consistono in:

- osservazioni in itinere;
- prove oggettive;
- questionari;
- esercitazioni;
- relazioni;
- produzioni orali e scritte

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, d'orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d'uso formativo dell'errore e dell'insuccesso. Perciò, pur non intendendo racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, al "voto di idoneità" triennale corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto

della maturazione personale dell'alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi.

In particolare il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva:

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo;
- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione);
- la media dei voti;
- apprendimento e le competenze maturate.

La prova nazionale INVALSI, indicazioni legislative

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede che le alunne e gli alunni delle classi terze della Secondaria di I° partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

La partecipazione alle prove costituisce per il seguente anno scolastico requisito di ammissione all'esame.

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella **certificazione delle competenze** in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della Lingua Inglese (4 livelli) e dell'ascolto (4 livelli).

PROVA NAZIONALE INVALSI	
DATA	Nei giorni compresi tra il 3 e il 5 aprile 2023 , prove suppletive in tre giornate distinte (una per ciascun ambito disciplinare) secondo il calendario definito dall'Istituzione scolastica.

<p>DURATA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Italiano: 90 minuti • Matematica: 90 minuti • Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e quella di comprensione dell'ascolto).
<p>MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE</p>	<p>Le prove saranno svolte in modalità computer based, quindi al PC in laboratorio di informatica.</p>
<p>ALUNNI STRANIERI</p>	<p>Gli alunni con cittadinanza non italiana (a prescindere dal loro livello linguistico e dal tempo di permanenza in Italia) saranno sottoposti alla prova nazionale come gli altri alunni.</p>
<p>ALUNNI CON DSA DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (dislessia, discalculia ecc.)</p>	<p>Gli alunni con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (Legge 170/2010) hanno diritto ad avere a disposizione un tempo maggiore per svolgere la prova nazionale (di norma 30' in più rispetto ai compagni) e ad utilizzare gli strumenti compensativi.</p>
<p>ALUNNI CON DISABILITÀ</p>	<p>Per gli alunni con disabilità certificata la prova sarà in formato cartaceo. Il consiglio di classe può predisporre eventuali adattamenti alla prova, ed anche l'esonero da una o più prove. Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI o che sostengono una prova differenziata, non riceveranno la certificazione delle competenze relativa alle prove INVALSI.</p>

ALUNNI NON VEDENTI	Per gli alunni non vedenti e/o con disabilità visiva, l'INVALSI provvede alla predisposizione della prova nazionale secondo le modalità indicate dalla scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, copia in formato Braille).
ALUNNI IN DIFFICOLTÁ MA NON CERTIFICATI	Gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati svolgono le prove standard al computer senza alcuno strumento compensativo.
CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA INVALSI	La correzione delle prove è a cura di INVALSI. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l'INVALSI predispone e redige la certificazione delle competenze relative alla prova nazionale che le singole scuole ricevono entro la fine dell'anno scolastico, prima dello scrutinio finale.
PESO DELLA PROVA NAZIONALE NEL VOTO FINALE D'ESAME	Le prove non faranno parte del voto finale ma saranno requisito necessario per la partecipazione all'esame.

Certificazione delle competenze

In campo pedagogico-didattico è oggi ritenuto competente colui che ha trasformato le proprie capacità in un agire consapevole, autonomo e responsabile che gli permette di affrontare “bene”, in una data situazione, un problema, un compito, un progetto, utilizzando al meglio tutto il sapere posseduto e le risorse interne ed esterne che sono a sua disposizione. Tale significato di “competenza” trova spazio nelle **Raccomandazioni** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 e nel **Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)** del 2008:

“Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Alla luce di tale definizione, recepita tra l'altro dalle **Indicazioni Nazionali per il curricolo**, la dimensione personale, la situazionalità e il possesso consapevole del sapere acquisito rappresentano gli elementi costitutivi della competenza al cui sviluppo i docenti devono professionalmente contribuire, assumendosi al contempo la responsabilità di una loro valutazione e certificazione.

La **valutazione delle competenze** non può prescindere dai dati raccolti nella valutazione delle conoscenze/abilità e del comportamento, ma non può nemmeno essere ridotta a questo. L'apprendimento che una persona realizza, infatti, non è mai riducibile a qualcosa di esterno al soggetto (sia esso un contenuto cognitivo o un comportamento), ma necessita sempre, per il suo realizzarsi, di un sé autonomo, libero e responsabile. In quest'accezione, la competenza rappresenta l'insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno, portate unitariamente al miglior compimento possibile nelle particolari situazioni date ed indica ciò che ognuno è effettivamente in grado di fare, pensare e agire in un determinato momento, nell'unità della propria persona, di fronte all'unità complessa dei problemi (personali e professionali) che è chiamato ad affrontare e risolvere.

Competenza, dunque, come “qualcuno che agisce bene, come si deve, nel contesto dato”. Competenza come agire “situato” che coinvolge sempre, allo stesso tempo, nell'unità della persona, dimensioni razionali, affettive, morali, estetiche, motorie, sociali, espressive ecc.

Per questo, la valutazione delle competenze esige l'utilizzo di strumenti d'analisi più qualitativi che quantitativi, più storici, ermeneutici e descrittivi che statistici e docimologici, più sintetici che analitici.

Essa trova il suo fulcro:

- nell'analisi riflessiva personale e socialmente condivisa delle esperienze di apprendimento realizzate e dei risultati conseguiti nella valutazione delle conoscenze/abilità e dei comportamenti;
- nel chiedere agli studenti di collocare la valutazione delle conoscenze/abilità e dei comportamenti che li riguardano nelle proprie biografie e nei racconti di vita personali e altrui al fine di coglierne il senso e le prospettive;
- nell'abituarsi ad esprimere giudizi sugli apprendimenti maturati e sui comportamenti assunti, ponendosi non solo dal proprio punto di vista ma anche e soprattutto da quello altrui;

- nell'osservazione partecipata da parte dei docenti e nell'uso di dispositivi di valutazione.

Se dunque la competenza è “mobilizzazione di risorse”, essendo le risorse sempre personali (anche se esterne, poiché individuate e colte dal soggetto), l'enfasi va posta interamente sull'azione del soggetto che attiva competenze, che, nella sua complessità, si muove opportunamente di fronte a un problema, a una situazione particolare, in un contesto preciso.

Pertanto, se si desidera porre in atto azioni educative volte a valutare le competenze dell'allievo, è indispensabile far riferimento a situazioni di **compito autentico** che valorizzino il ruolo attivo e personale del soggetto che agisce, la creatività personale, l'adattamento attivo al contesto, l'assunzione di responsabilità e imputabilità.

Inoltre, data la contestualità e il carattere personale che contraddistinguono le competenze, si fa ricorso, in ambito valutativo, a strumenti narrativi, rispettosi della dinamicità dell'agire competente, condivisi tra le persone che intervengono nel processo educativo, nella consapevolezza che non esiste algoritmo quantitativo, per quanto raffinato, in grado di esaurire la complessità dell'azione umana e la sua valutazione e conseguente certificazione.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

Per pervenire alla valutazione delle competenze da certificare il Consiglio di Classe utilizza uno specifico prospetto che tiene in considerazione ogni singola competenza prevista dalla normativa europea e nazionale.

Esame di Stato

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente Scolastico preposto.

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo per l'anno scolastico 2022/2023 è disciplinato dalla nota informativa del 7 febbraio 2023 e si compone di:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017;
- una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica;
- per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017;
- per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

PROVA DI ITALIANO

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo;
2. testo argomentativo;
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra. Le tracce sul testo narrativo o descrittivo devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario. Le tracce sul testo argomentativo fornire apposite indicazioni di svolgimento. Le tracce sulla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le tracce devono essere coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Nella valutazione si terrà conto di:

- Pertinenza alla traccia e alla natura del testo;
- Correttezza: ortografia, sintassi, lessico;
- Organicità e coerenza;
- Presenza di considerazioni e riflessioni personali.

LA PROVA DI ITALIANO AVRÀ LA DURATA DI 4 ORE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO (in allegato)

PROVA DI MATEMATICA

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella valutazione si terrà conto di:

- conoscenza e applicazione di regole in ambito aritmetico, geometrico ed algebrico;

- procedimento risolutivo e correttezza di calcolo;
- completezza della risoluzione;
- uso dei linguaggi specifici.

LA PROVA DI MATEMATICA AVRÀ LA DURATA DI 3 ORE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA in allegato

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue del consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

La traccia si riferisce a:

- questionario di comprensione di un testo

LA PROVA DI LINGUE STRANIERE AVRÀ LA DURATA DI 4 ORE così suddivise: 2 ore per la prova di Inglese + 2 ore per la seconda lingua comunitaria. Tra una prova e l'altra è prevista una pausa di 30 minuti

COLLOQUIO

Il colloquio (DM 741/2017, articolo 17) è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.).

La prova orale, inoltre, sulla base degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, accerterà il livello di padronanza

- della lingua italiana
- delle competenze logico matematiche

- delle competenze nelle lingue straniere

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Il percorso di preparazione al colloquio dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe nel mese di marzo. Durante l'esposizione del percorso d'esame scelto da ciascun candidato, la commissione potrà rivolgere alcune domande relative agli argomenti studiati nel corso dell'anno.

Il colloquio avrà un duplice scopo; sarà considerato momento di osservazione per gli insegnanti e prima autovalutazione per l'alunno.

I criteri da tenere in considerazione saranno i seguenti:

1. lavorare in modo coerente con le indicazioni ricevute;
2. utilizzare feedback
3. rispettare i tempi;
4. essere autonomo (mostra spirito di iniziativa, unito alla capacità di confronto con i docenti);
5. utilizzare con consapevolezza le tecnologie per ricercare informazioni.

Nella fase del colloquio l'alunno dovrà dimostrare di saper:

1. individuare legami significativi tra i contenuti;
2. collegare le conoscenze;
3. esporre in modo chiaro, utilizzando il linguaggio delle discipline;
4. argomentare ed elaborare riflessioni personali;
5. interagire con la Commissione, dialogando rispetto alle sollecitazioni ricevute (nel dettaglio: motivare le scelte fatte, descrivere le fasi di lavoro, ripercorrere il lavoro svolto, riflettere su di esso indicando le difficoltà incontrate ed individuando punti di forza e di debolezza);

6. dimostrare i livelli di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica;

Per gli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale (SMIM) nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE in allegato

Candidati con disabilità

Per gli alunni con disabilità, la prova orale e la valutazione finale saranno definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Candidati con DSA

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe relativamente a ciascun candidato, e in particolar modo i dispositivi, le strategie didattiche e le forme di valutazione utilizzati durante i percorsi di apprendimento. A partire dalla documentazione presente nella scuola e dagli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe, le prove e la valutazione finale saranno definite sulla base del piano didattico personalizzato.

Valutazione finale

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al

colloquio. Solo il voto finale, così calcolato, sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Attribuzione della lode

Il DM n. 741 del 3/10/2017 prevede l'attribuzione della lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale